

Marchio comunitario rifiutato nel settore dolciario – Alicante

26-06-2023

MA DEL

Il marchio "CREMA DEL 900" è rifiutato poiché verrebbe inteso dal consumatore medio come una miscela di ingredienti piacevole al palato, già in uso nel XX secolo come ricetta di lunga tradizione. Il segno risulterebbe non distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/06/2023

Reggio Emilia

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio: CREMA DEL '900

Tipo di marchio: Marchio denominativo

Richiedente: *****

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 28/03/2023 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 30 Gelati; prodotti alimentari semi-lavorati per gelati, ossia paste, polveri ed

aromi; prodotti per la preparazione di gelati; leganti gelati; polveri per gelati;

paste concentrate di gusti diversi per gelati; miscele per realizzare prodotti di

gelateria; preparazioni aromatiche per gelati; preparati istantanei per fare gelati; aromi; sciroppi aromatizzanti; sciroppi per guarnizioni; sciroppi per uso

alimentare; topping.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

- Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: composto dolce di consistenza morbida a base di ingredienti differenti a seconda delle ricette che proviene dal/appartiene al XX secolo.
- Il significato del termine «CREMA», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario: <https://dizionario.internazionale.it/parola/crema> . Inoltre, la dicitura «DEL '900» è chiaramente comprensibile per il pubblico italiano e viene interpretata come un riferimento al XX secolo.
- Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CREMA DEL '900» semplicemente come attributivo di una caratteristica positiva/un'informazione commerciale del fatto che i prodotti (gelati, preparazioni per gelati, aromi, sciroppi ecc.) sono, contengono come ingrediente o sono intesi per un composto dolce già in uso sin dal secolo XX, facendo riferimento in questo senso al fatto che la crema ha una lunga tradizione, è prodotta come veniva prodotta nel passato ecc.. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti. Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018835539 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere

presentato per iscritto
all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la
decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso
entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di
ricorso di 720 EUR è stata
pagata.